



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°400 del 4/05/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE VICALVI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.318 LND DEL 9/03/2018 (Gara: VICOVARO – MONTALTO del 7/03/2018 – Coppa Italia Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Sentito l'Arbitro

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO LARIANO 1963 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 700,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RONCHETTI MATTIA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 24/04/2018

(Gara: SS. MICHELE E DONATO – ATLETICO LARIANO 1963 del 24/04/2018 – Campionato di Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. FIUMICINO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMPA GIUSEPPE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 24/04/2018

(Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – FIUMICINO 1926 del 22/04/2018 – Campionato di Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D ALBERONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CENTRA GIANLUCA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.382 LND DEL 24/04/2018

(Gara: ALBERONE CALCIO – INDOMITA POMEZIA del 22/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.P.D. CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI CRISTIANO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MORETTI SIMONE, SCARCIA LORENZO E SCIPIONE GIUSEPPE PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.53 LND DEL 27/04/2018

(Gara: MONTALTO – CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI del 25/04/2018 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori MORETTI Simone, SCARCIA Lorenzo e SCIPIONE Giuseppe, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL PALOMBARA 1923 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DANIELI GIULIANO FINO AL 30/09/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.192 SGS DEL 19/04/2018

(Gara: REAL PALOMBARA 1923 – CISCO COLLATINO FUTSAL del 15/04/2018 – Campionato di Giovanissimi Provinciali Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore DANIELI Giuliano al 31/07/2018.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 4 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli